

I. Disposizioni introduttive

1. Ai fini delle presenti condizioni commerciali generali - di vendita (di seguito anche "CCG"), la società ISOTRA a.s. è definita come "venditore" e il partner commerciale come "acquirente". Ai fini di queste CCG e del relativo contratto, le definizioni "venditore", "acquirente", "contratto di compravendita" o "contratto" sono utilizzate anche per la stipula di un contratto, ad esempio contratto di opera o equivalente, in cui la società ISOTRA a.s. figura come venditore, fornitore o soggetto con denominazione diversa, che fornisce un'opera materiale o provvede ad espletare un adempimento caratteristico, applicando queste CCG a tale rapporto in modo adeguato.
2. Le forniture di merci, i servizi (di seguito anche "merce"), le offerte ed altre prestazioni giuridico-commerciali sono regolate esclusivamente da queste CCG, salvi altri accordi scritti, per cui queste CCG valgono anche per tutti i rapporti commerciali futuri, anche se non dovessero essere convenuti esplicitamente. Qualora il contratto di compravendita non sia redatto per iscritto, anche queste CCG si considerano parte integrante del contratto di compravendita stipulato verbalmente.
3. Queste CCG si applicano a tutti i documenti scritti del venditore, compreso il preventivo, l'accettazione della richiesta ecc.
4. Queste CCG si considerano valide al momento della conferma dell'ordine da parte del venditore (stipula del contratto) o al momento dell'avvenuto adempimento (merce o servizi).
5. Le difformità rispetto a queste CCG sono ammesse soltanto se approvate per iscritto dal venditore. Le condizioni commerciali dell'acquirente non si applicano ai rapporti contrattuali disciplinati da queste CCG, salvi diversi accordi contrattuali.
6. Qualsiasi dichiarazione, garanzia, azione, gara commerciale, comunicazione di intenti e prassi commerciale, in forma scritta o orale, non specificati esplicitamente o non compresi nel contratto o in queste CCG tramite un riferimento esplicito, non sono vincolanti per nessuna delle parti contraenti. Con la presente, le parti contraenti dichiarano di non tener conto, nei loro rapporti giuridici, di prassi commerciali generiche o specifiche, e che le prassi commerciali non sono prioritarie nei loro rapporti giuridici rispetto alle disposizioni del codice civile, che non hanno effetti vincolanti, ma che saranno applicate esclusivamente alle fattispecie non disciplinate dal codice civile.
7. L'acquirente prende atto che queste CCG si applicano ad un'ampia casistica di rapporti commerciali del venditore, partendo da contratti di compravendita, contratti d'opera fino a contratti innominati. In considerazione di quanto sopra citato, essi contengono articoli o commi, che non sono applicabili per ogni rapporto commerciale. Questo comunque non significa l'incomprensibilità o l'indeterminatezza oppure, per qualsiasi altro motivo, l'invalidità di queste CCG o dei loro singoli commi.
8. Queste CCG si applicano anche al commercio e alle forniture al dettaglio, i cui destinatari sono persone fisiche - soggetti diversi da imprenditori; in questo caso le CCG si applicano in modo analogo.

II. Offerte, ordini, contratti

1. Le offerte del venditore, ivi compresi dati, dimensioni, schemi, disegni, descrizioni ed altre prestazioni, non sono vincolanti, salvi altri accordi scritti.
2. Il venditore è autorizzato a considerare come ordine qualsiasi espressione di volontà dell'acquirente, in

particolare in forma scritta, tramite e-mail o fax, ma anche in forma orale.

3. Il venditore preferisce l'invio degli ordini tramite moduli d'ordine o tramite l'e-shop del venditore. Nell'ordine deve essere chiaramente indicato il tipo di fornitura richiesta, la quantità e la data di consegna.
4. Se il venditore non specifica nell'ordine il suo numero di registrazione all'imposta sul valore aggiunto, la merce sarà accompagnata dalla fattura e l'importo fatturato sarà inclusivo dell'imposta sul valore aggiunto.
5. Il contratto si stipula nel momento in cui verrà accettata la proposta di stipula del contratto (ordine ed eventualmente richiesta). Dopo aver escluso qualsiasi dubbio, le parti contraenti dichiarano che l'accettazione di cui sopra si considera incondizionata, ovvero se l'accettazione della proposta di stipula del contratto sarà soggetta a modifiche (pur irrilevanti), la stessa costituirà una nuova proposta di stipula del contratto, con conseguente accettazione ai fini della stipula del contratto. Se la modifica non viene accettata, ma si procede in base alla precedente proposta (iniziale) di stipula del contratto, il contratto sarà stipulato senza tener conto delle modifiche proposte.

III. Prezzo

1. I prezzi di merce e servizi sono indicati nel listino del venditore in vigore, se non concordato diversamente. Ai sensi delle disposizioni dell'art. 1765 comma 2 e art. 2620 comma 2 del codice civile, l'acquirente assume il rischio derivante da sopravvenienze.
2. I prezzi indicati non includono il montaggio e l'imposta sul valore aggiunto (IVA), che si calcola in base alle aliquote IVA in vigore alla data di consegna, se non stabilito diversamente. Il trasporto effettuato dal venditore o tramite il servizio di trasporto di terzi (DPD ecc.) non è incluso nel prezzo di listino.
3. La data determinante per la validità dell'attuale prezzo di listino è la data di conferma dell'ordine.

IV. Condizioni di pagamento

1. Il diritto all'incasso della somma pattuita del venditore nasce al momento della consegna della merce all'acquirente, se il contratto prevede il montaggio da parte del venditore.
2. Qualora il contratto venga stipulato con un nuovo acquirente, il venditore ha il diritto di chiedere un acconto pari al 100% del prezzo contrattuale, che deve essere corrisposto dall'acquirente. Nel caso in cui l'acquirente non procede al pagamento dell'acconto, il venditore non può essere considerato in ritardo nell'attuazione dei suoi obblighi, con conseguente proroga della data di consegna della merce pari a ritardo. Qualora il ritardo di pagamento dell'acconto superi 30 giorni, il venditore ha il diritto di recedere dal contratto.
3. In casi motivati, il venditore ha il diritto di chiedere all'acquirente la garanzia delle sue obbligazioni, come da prassi commerciali, in particolare la garanzia bancaria, ed eventualmente il pagamento tramite le lettere di credito, specificando questo requisito nel contratto scritto o nella conferma dell'ordine. In caso di mancata accettazione di questa condizione da parte dell'acquirente, il contratto non sarà stipulato.
4. Le fatture devono essere pagate, salve altre pattuizioni, entro 7 giorni dalla data di rilascio.
5. Le fatture devono soddisfare i requisiti previsti per la stesura dei documenti fiscali. Se la fattura non dovesse contenere tutti i dati previsti dalla normativa vigente, l'acquirente acquisirebbe il diritto alla restituzione della fattura al venditore non oltre 3 giorni lavorativi dalla sua consegna

all'acquirente. In questo caso, la scadenza della fattura decorre dalla data di consegna della fattura aggiornata. Nel caso in cui la restituzione della fattura avviene decorso il periodo sopra indicato, la data di scadenza della fattura originale non cambia.

6. Il pagamento avviene tramite l'accredito dell'importo dovuto sul conto del venditore o tramite il pagamento in contanti. L'acquirente sostiene tutte le spese relative al pagamento e provvede al pagamento con tale anticipo da rispettare la data di scadenza della fattura.
7. In caso di ritardo con il pagamento di una qualsiasi quota del prezzo in scadenza o di un qualsiasi altro impegno finanziario da parte dell'acquirente:
 - (i) il venditore avrà il diritto di pretendere dall'acquirente e l'acquirente dovrà pagare l'interesse di mora pari allo 0,1 % del prezzo dovuto per ogni giorno di mora iniziato; e
 - (ii) il venditore potrà interrompere l'adempimento del contratto fino al saldo dell'importo dovuto, e in tal caso l'acquirente sarà tenuto a rimborsare al venditore tutti i relativi danni e spese; il venditore avrà il diritto di interrompere tutti gli adempimenti risultanti dai rapporti commerciali con l'acquirente, e
 - (iii) qualora l'acquirente non saldi il prezzo contrattuale oppure una sua quota entro 30 giorni di calendario dopo la data di scadenza, il venditore potrà recedere dal contratto. In questo caso, l'acquirente dovrà risarcire al venditore tutti i danni e spese da quest'ultimo sostenuti.

V. Condizioni di consegna, imballaggio, trasferimento del rischio

1. Le forniture delle merci nel territorio della Repubblica ceca avvengono, se non concordato diversamente, tramite mezzi di trasporto propri del venditore secondo i percorsi e i piani di consegna stabiliti, oppure tramite il servizio di trasporto di terzi (DPD ecc.).
2. Se il trasporto della merce è a carico del venditore, la fattura funge anche da bolla di accompagnamento, se non emessa separatamente. L'accettazione della merce deve essere confermata dall'acquirente firmando la fattura o la bolla di accompagnamento; altrimenti il venditore non è obbligato di consegnare la merce all'acquirente e il trasporto si considera fallito per responsabilità dell'acquirente.
3. Qualora la merce sia spedita tramite il servizio di trasporto di terzi, la fornitura del venditore si adempie con la consegna della merce al vettore.
4. In caso di trasporto tramite mezzi propri del venditore, i termini di consegna dipendono dal piano di consegna dello stesso. I termini di consegna hanno una tolleranza di +/-7 giorni, se non sono stati concordati altri termini tra le parti contraenti. Il termine di consegna si stabilisce sempre a favore del venditore, ossia l'acquirente è tenuto ad accettare la fornitura anche se anticipata rispetto alla data di consegna stabilita.
5. Se la consegna della merce avviene tramite i mezzi di trasporto del venditore, quest'ultimo si assume il rischio da trasporto merci. In tutti gli altri casi, il rischio è carico dell'acquirente. Per salvaguardare i diritti dell'acquirente, i danni e i difetti evidenti, causati da trasporto, devono essere annotati subito dopo la consegna della merce sulla bolla di accompagnamento o trasporto, e i vizi nascosti devono essere comunicati al venditore nel termine previsto per la comunicazione dei prodotti difettosi.
6. Nel caso in cui l'acquirente richiede la consegna della merce al di fuori delle consegne regolari del venditore, ad esempio tramite il servizio di trasporto di terzi (DPD ecc.), gli verrà addebitato il costo di trasporto secondo il listino prezzi in vigore.

7. La modalità di imballaggio viene scelta in base alle caratteristiche della merce e alla distanza del luogo di consegna. Come materiale di imballaggio standard sono utilizzati pellicole in PVC, sacchi, sacchetti e cartoni ondulati. Il venditore si riserva il diritto alla variazione della modalità di imballaggio. L'acquirente ha l'obbligo di smaltire gli imballaggi secondo la normativa vigente, perché è considerato produttore di rifiuti. Se l'imballo sarà identificato dal venditore come restituibile, l'acquirente dovrà restituirlo al venditore entro 10 giorni dalla consegna della merce, altrimenti dovrà corrispondere al venditore il rispettivo costo.
8. L'acquirente deve ispezionare tempestivamente, e non oltre 5 giorni dalla consegna, la merce o i servizi, per poter presentare, al momento dell'ispezione, il reclamo relativo ad evidenti difetti del prodotto o servizio o all'incompletezza della fornitura. Se non presenta il suddetto reclamo immediatamente dopo l'ispezione, nel termine di cui alla frase precedente, il diritto al reclamo si estingue per il mancato rispetto di questa disposizione delle CCG.
9. Nel caso in cui il trasporto della merce non sarà portato a termine a causa dell'acquirente o del vettore da lui scelto, la clausola di consegna sarà automaticamente modificata in EXW sede del venditore INCOTERMS 2020. Inoltre, l'acquirente dovrà pagare le spese sostenute per il trasporto della merce e tutti gli altri danni subiti dal venditore. La merce si considera inoltre consegnata nel momento in cui l'acquirente si rifiuta di accettarla oppure non consente di effettuare la sua consegna.

VI. Disposizioni per l'applicazione delle clausole INCOTERMS 2020

1. Se la fornitura della merce avviene applicando la clausola FCA della società ISOTRA a.s. INCOTERMS 2020 e durante o dopo il suo scarico dal mezzo di trasporto saranno scoperti difetti causati da trasporto (in particolare danneggiamento dell'imballaggio, danni causati dall'errata movimentazione della merce durante il trasporto, difetti causati dal danneggiamento del mezzo di trasporto, danni causati da infiltrazioni di acqua nella merce trasportata ecc.); il reclamo relativo a questi difetti dovrà essere presentato esclusivamente al vettore in conformità delle sue condizioni di trasporto. Il venditore non risponde dei danni causati durante il trasporto, perché non è nella posizione del vettore.
2. Qualora i danni da trasporto siano accertati alla consegna della merce, e la consegna avviene applicando la clausola DAP INCOTERMS 2020, luogo di consegna acquirente, la responsabilità dei danni subiti dall'acquirente è a carico del venditore, che funge da vettore. L'acquirente deve inviare una copia della lettera di reclamo al venditore entro due giorni dall'accertamento del danno.
3. La fornitura della merce può essere eseguita:
 - a. Applicando la clausola DAP INCOTERMS 2020, luogo di consegna acquirente, e provvedendo al trasporto della merce tramite il servizio di trasporto di terzi o spedizioniere in base al rapporto contrattuale in essere con il venditore.
 - b. Applicando la clausola CPT INCOTERMS 2020, luogo di consegna acquirente, utilizzando i propri mezzi di trasporto in base ai piani di consegna del venditore.
 - c. Applicando la clausola FCA ISOTRA, a.s. INCOTERMS 2020, dove l'acquirente ha l'obbligo, ai sensi dell'articolo B/7 "Condizioni di consegna INCOTERMS 2020", di comunicare al venditore per iscritto l'ora precisa di arrivo del mezzo di trasporto, la targa del mezzo di trasporto e il nome del vettore e dell'autista del mezzo di trasporto. L'acquirente deve compilare correttamente i documenti di trasporto, in particolare la lettera di vettura CMR.

L'acquirente deve redigere e inviare alla ditta ISOTRA il documento che attesti l'avvenuto trasporto in un altro paese membro dell'UE o nei paesi non membri dell'UE. Se questa disposizione dovesse essere violata, l'acquirente dovrà pagare alla ditta ISOTRA l'imposta sul valore aggiunto, successivamente dichiarata o accertata.

4. Il luogo di adempimento, il luogo di trasferimento del carico e i rischi di consegna della merce si trasferiscono all'altra parte nel luogo specificato tramite la clausola INCOTERMS 2020. I diritti relativi ai rischi - perdita o danneggiamento di merce durante il trasporto - sono disciplinati dalle disposizioni degli articoli A/5 – B/5 "Condizioni di consegna" INCOTERMS 2020".

VII. Mancato ritiro della merce

1. Nel caso in cui l'acquirente non ritira la merce, ossia non accetta la consegna nei tempi concordati, quest'ultimo è tenuto a corrispondere al venditore una penale contrattuale pari allo 0,2 %/giorno del prezzo della merce non ritirata per ogni, anche se pur iniziato giorno di mora dell'acquirente, senza pregiudicare in alcun modo altri diritti del venditore (ad esempio risarcimento dei danni ecc.).
2. Se il ritardo dell'acquirente relativo all'accettazione della merce dovesse superare 10 giorni, il venditore avrà il diritto di recedere dal contratto, senza che siano pregiudicati i diritti del venditore da questa violazione, a partire dalla data di recessione (ad esempio penale contrattuale).
3. La mancata accettazione della merce da parte dell'acquirente non pregiudica in alcun modo il diritto del venditore all'incasso dell'importo pattuito, visto che il venditore ha adempiuto a tutti gli obblighi contrattuali (ha fornito la merce).

VIII. Montaggio

1. Qualora il contratto preveda anche il montaggio della merce, oppure di una sua parte, il contratto è subordinato anche a questo articolo delle CCG.
2. L'acquirente è tenuto a consegnare al venditore il luogo predisposto per il montaggio (di seguito solo "cantiere"). Alla consegna, il cantiere sarà libero da tutti i diritti e vincoli dei terzi e sarà in condizioni idonee per l'esecuzione dell'opera, ossia per il montaggio della merce.
3. In caso di eventuali manomissioni al cantiere o di altre cause che pregiudichino il montaggio della merce da parte dei terzi o dello stesso acquirente, si allungano in modo proporzionale i tempi di adempimento e il venditore potrà esercitare il diritto al risarcimento di danni causati da questa fattispecie.
4. Il venditore deve vietare l'accesso di persone non autorizzate, in particolare di bambini, al cantiere. In caso di violazione di questa disposizione, l'acquirente sarà responsabile dei danni causati alla salute di queste persone e ai danni sui propri beni e sui beni dei terzi e del venditore.
5. I costi per il consumo di energia elettrica, acqua ed altre energie e i costi di fognatura sono a carico dell'acquirente.
6. L'acquirente è tenuto, su richiesta del venditore, a fornire informazioni necessarie, ad esempio consegnare al venditore i documenti da lui richiesti, per completare il montaggio a regola d'arte; inoltre deve fornire l'assistenza durante i lavori di montaggio.
7. Nel caso in cui le istruzioni di montaggio dell'acquirente, ed eventualmente gli strumenti forniti dallo stesso per il montaggio, non saranno idonee, il venditore avrà il diritto di interrompere i lavori di montaggio, e dopo aver comunicato all'acquirente l'inadeguatezza delle sue istruzioni o degli strumenti di montaggio forniti, ha la possibilità di continuare

nel montaggio o in base alle istruzioni dell'acquirente, a condizione che quest'ultimo confermi per iscritto di essere stato informato delle possibili conseguenze di questo operato, oppure può procedere secondo altre istruzioni idonee e può utilizzare altri strumenti, idonei per l'esecuzione del montaggio.

8. L'acquirente non può utilizzare l'opera non consegnata oppure una sua parte senza il preventivo accordo con il venditore. L'accordo di utilizzo della parte non consegnata dell'opera deve essere redatto per iscritto e deve essere firmato da persone con potere di firma dell'accordo stesso o delle sue modifiche. Se l'acquirente utilizza oppure consente di utilizzare la merce non consegnata dopo aver completato il montaggio, si presume che l'opera sia stata completata e consegnata regolarmente.
9. In caso di montaggio della merce, il venditore ha il diritto all'incasso dell'importo pattuito dopo la consegna della merce, dopo aver completato il montaggio. L'acquirente non ha il diritto di non accettare la merce dopo il montaggio, anche se presenta piccole imperfezioni e incompletezze, se non pregiudicano l'utilizzo della merce a seguito del montaggio. Le disposizioni relative alla consegna e all'accettazione della merce contenute in altre parti di queste CCG si utilizzeranno in modo analogo.

IX. Difetti e garanzia di qualità

1. La merce è fornita in qualità standard, salvi altri accordi tra le parti contraenti.
2. I difetti e la garanzia di qualità sono disciplinati in genere dalle disposizioni del codice civile. Qualora si accerti un difetto relativo alla merce o al servizio fornito, l'acquirente ha il diritto di presentare il reclamo al venditore.
3. Il venditore risponde dei difetti della merce o dei servizi accertati al momento della sua accettazione dall'acquirente, come anche dei vizi che si accertano nel periodo successivo all'accettazione, durante il periodo di garanzia. La garanzia non copre i difetti della merce causati da montaggio errato o in caso di uso difforme alle istruzioni d'uso (disponibili su www.isotra.cz), oppure i danni causati dall'acquirente o dai terzi.
4. Il reclamo non può essere presentato per differenze di colore, peso, esecuzione o design tecnicamente ineliminabili e usuali nel commercio.
5. I difetti evidenti e i difetti accertabili durante l'ispezione della merce o del servizio devono essere comunicati dall'acquirente subito dopo l'accettazione o l'ispezione della merce a seguito dell'accettazione, altrimenti l'acquirente perde il diritto al reclamo per i vizi. Qualora la consegna avvenga tramite il vettore, eventuali vizi devono essere annotati nella bolla d'accompagnamento e confermati dal vettore, altrimenti l'acquirente perde il diritto al reclamo per i vizi. Per i vizi occulti, il reclamo deve essere presentato entro e non oltre 7 giorni dal loro accertamento. Decorsi inutilmente i termini sopra indicati, il venditore decade dalla responsabilità per prodotti difettosi. L'acquirente deve comunicare i vizi per iscritto e nella lettera di reclamo deve essere riportata la descrizione del difetto, il modo in cui si manifesta il difetto, il numero dell'ordine o della consegna, alla quale si riferisce il reclamo, e anche i fatti determinanti. Con l'invio del succitato reclamo scritto, l'acquirente esercita il diritto all'eliminazione gratuita del difetto. Qualora non dovessero essere indicati tutti i dati previsti, i tempi di valutazione del reclamo saranno prorogati del periodo necessario per l'integrazione.

6. Il periodo di garanzia è di 24 mesi, se il venditore non concorda per iscritto un periodo superiore.
 7. Il periodo di garanzia decorre dalla data di consegna della merce o del servizio all'acquirente (ossia al partner contrattuale, non al cliente finale).
 8. Per i reclami giustificati, il venditore elimina tutti i danni sostituendo o riparando la merce a spese proprie. Nel caso in cui la merce si trova nel luogo diverso dal luogo di consegna, sono a carico dell'acquirente tutte le spese aggiuntive sostenute per il trasporto nel luogo, in cui si trova la merce. Se non sarà possibile eliminare il difetto, oppure se il venditore dichiara di non poterlo eliminare, l'acquirente avrà il diritto ad uno sconto sul prezzo della merce.
 9. Le pretese dell'acquirente al di fuori di quanto sopra indicato, in particolare le richieste di risarcimento danni, compresa la perdita di guadagno o altri danni materiali dell'acquirente, sono escluse.
 10. Se non concordato diversamente, i tempi stabiliti per la risoluzione del reclamo sono 30 giorni. I termini di cui sopra possono essere prolungati dal venditore in casi motivati.
 11. Nel caso in cui l'acquirente è in mora con il pagamento del prezzo, il venditore non è obbligato di attuare la procedura di reclamo e il termine per la risoluzione del reclamo inizia a decorrere dalla data di pagamento del prezzo per l'intera fornitura. Le parti contraenti convengono esplicitamente che l'acquirente non può ritardare il pagamento di una quota del prezzo a causa dei difetti della merce o di altre rivendicazioni dell'acquirente verso il venditore.
 12. Il venditore si riserva il diritto di valutare il difetto nel luogo dell'installazione; se gli sarà negata questa modalità, il venditore avrà il diritto di respingere il reclamo.
 13. Se il venditore provvede alla sostituzione della merce con la merce nuova, senza difetti, non decorre un nuovo periodo di garanzia. Qualora il venditore provveda alla sostituzione della merce con merce senza difetti, nel periodo di garanzia non rientra il periodo che decorre dalla presentazione del reclamo alla consegna della merce all'acquirente. Qualora il venditore provveda alla riparazione della merce o del servizio, nel periodo di garanzia non rientra il periodo che decorre dalla presentazione del reclamo alla consegna del prodotto o del servizio riparato all'acquirente.
 14. Se il venditore opterà per la sostituzione del prodotto difettoso con un prodotto senza difetti, l'acquirente sarà tenuto a restituire il prodotto difettoso al venditore, ai fini della valutazione della fondatezza del reclamo, entro e non oltre 1 settimana. In caso contrario, il venditore invierà all'acquirente la fattura per la suddetta merce.
 15. Il venditore ha il diritto di richiedere la descrizione dei difetti, oggetti del reclamo, tramite la perizia di un consulente tecnico d'ufficio o un campione della merce difettosa, che dovrà essere fornito dall'acquirente. Se il reclamo sarà accolto, il venditore rimborserà all'acquirente i costi sostenuti per la redazione della perizia.
 16. In caso accertamento di difetti, l'acquirente dovrà comunque pagare il prezzo di vendita. Eventuali pretese relative ai difetti saranno gestite successivamente.
 17. Maggiori informazioni relative alla procedura di gestione dei reclami sono contenute nelle "Condizioni di vendita" del venditore, pubblicate sulle pagine web del venditore (www.isotra.cz), oppure possono essere inviate in forma scritta su richiesta scritta dell'acquirente per le finalità della procedura di gestione dei reclami. Le parti contraenti hanno esplicitamente pattuito che se il contratto sarà soggetto a queste CCG, esse avranno priorità rispetto alle condizioni di reclamo.
1. L'acquirente non ha il diritto di compensare il prezzo di vendita con altri crediti senza il consenso scritto del venditore.
 2. L'acquirente acquisisce il diritto di proprietà della merce fornita in conformità del contratto al momento del saldo del prezzo di vendita. Le parti contraenti prendono atto che la suddetta riserva di proprietà è efficace soltanto tra di loro. Se il venditore richiede che questa riserva sia efficace *erga omnes*, in tal caso esso dovrà fornire tutta la collaborazione necessaria. L'acquirente può agire in modo analogo, se i prodotti, che non sono ancora di sua proprietà, si trovano in uno Stato, che prevede altri requisiti per la validità dell'accordo relativo alla riserva di proprietà.
 3. Per le obbligazioni in moneta estera, il venditore ha il diritto di applicare, per il pagamento delle sue forniture, "la clausola di tasso di cambio fisso", dove è decisivo il tasso di cambio della Banca Nazionale Ceca (České národní banka) valido alla data di stipula del contratto di compravendita. La moneta garantita è CZK, e in caso di inesistenza della convertibilità libera, la moneta garante è EUR, USD, JPY, CHF, in ordine sopra indicato.
 4. Con la presente e ai sensi dell'art. 7 della legge n. 480/2004 (racc.), con successive modifiche e integrazioni, l'acquirente dà il consenso al venditore per l'invio di comunicazioni commerciali dello stesso all'indirizzo elettronico dell'acquirente. L'acquirente è consapevole del fatto di poter revocare questo consenso in qualsiasi momento, sia per l'invio di messaggi singoli, sia per l'invio di comunicazioni commerciali del venditore in generale.
 5. Se l'acquirente è una persona fisica, che al momento della stipula e dell'adempimento del contratto non agisce nell'ambito delle sue attività commerciali o imprenditoriali o della sua professione (di seguito "consumatore"), in tal caso le disposizioni di queste CCG devono essere interpretate in modo tale da non pregiudicare in alcun modo la tutela riservatagli da disposizioni cogenti dell'ordinamento giuridico, che sarebbe applicato in caso di inesistenza dell'art. X di queste CCG. In caso di stipula del contratto di compravendita a distanza o nel luogo diverso dai locali in cui il venditore esercita le proprie attività, salvo l'invito esplicito dell'acquirente rivolto al venditore, il consumatore ha il diritto di recedere dal contratto entro 30 giorni dalla sua stipula, ovvero entro 14 giorni, se il venditore ha già provveduto al suo adempimento.
 6. Le parti contraenti hanno concordato che il valore di tutti i danni prevedibili (ossia danno diretto, danno indiretto, danno causato ai clienti dell'acquirente), causati eventualmente al venditore durante l'adempimento del contratto a causa della violazione di uno o più obblighi contrattuali o di legge, non può essere superiore al prezzo contrattuale. Per questo motivo, le parti hanno concordato che la responsabilità del venditore verso l'acquirente per i danni non può superare il 100% del prezzo contrattuale, IVA esclusa. I limiti al risarcimento dei danni sopra concordati non si applicano ai danni causati intenzionalmente o per negligenza grave del venditore.
 7. Senza pregiudicare altre disposizioni del contratto o di queste CCG, il diritto dell'acquirente all'incasso della penale contrattuale è l'unica ed esclusiva misura correttiva (rimedio) a cui ha il diritto, e nel tempo stesso l'unico ed esclusivo dovere del venditore in caso di violazione dell'obbligo del venditore, garantito dalla penale contrattuale in oggetto. Le cause di forza maggiore escludono l'applicabilità delle penali contrattuali.
 8. Recedendo dal contratto, il contratto cessa di esistere. Il recesso o un'altra modalità di scioglimento del contratto non comporta comunque l'estinzione di:

X. Altre disposizioni

- (i) diritti al risarcimento dei danni causati dalla violazione del contratto;
 - (ii) diritti al pagamento delle penali contrattuali o interesse di mora, se maturato, in base al contratto;
 - (iii) crediti pecuniari del venditore verso l'acquirente in base e in relazione al contratto;
 - (iv) disposizioni relative ai limiti al risarcimento dei danni;
 - (v) disposizioni sulla scelta della legge applicabile e risoluzione delle controversie;
 - (vi) disposizioni che regolano i rapporti tra le parti contraenti dopo il recesso dal contratto, ossia questa clausola delle CCG;
 - (vii) disposizioni relative ai diritti e ai doveri, che prevedono vincoli per le parti contraenti anche dopo lo scioglimento del contratto.
9. Le parti contraenti concordano che l'acquirente non ha il diritto, previa acquisizione del consenso scritto, di ritenere (ossia esercitare diritto di ritenzione) alcuna parte della merce o di un altro oggetto, di cui è venuto in possesso in relazione all'adempimento del contratto.
10. La parte contraente non è responsabile dell'inadempimento di uno degli obblighi, se dimostra che la causa del suddetto inadempimento non è dipesa dalla sua volontà, che non poteva essere ragionevolmente prevedibile al momento della stipula del contratto, o che non sarebbe stato possibile evitare o superare questa causa e le sue conseguenze (causa di forza maggiore). Se l'inadempimento contrattuale è causato da un terzo, incaricato dalla parte contrattuale di adempiere l'obbligazione contrattuale o una sua parte, oppure se la sua attività è essenziale per l'adempimento contrattuale (e.g. fornitore di materiali, banca esecutrice di transazioni finanziarie ecc.), è esclusa la sua responsabilità soltanto se l'inadempimento è stato causato da forza maggiore. L'esclusione della responsabilità secondo questo articolo è efficace per tutta la durata della causa di forza maggiore. La parte inadempiente deve comunicare alla controparte la causa di forza maggiore ed eliminare le sue conseguenze. Se la seconda parte non riceve questa comunicazione entro i tempi idonei dal momento in cui la parte inadempiente viene a conoscenza della causa di forza maggiore, quest'ultima è tenuta a provvedere al risarcimento di eventuali danni. Le parti contraenti sono consapevoli di stipulare questo contratto nel periodo in cui sono vigenti provvedimenti di autorità pubbliche per contrastare la diffusione dell'epidemia da Covid e che conoscono gli effetti e le conseguenze di singoli provvedimenti sulle loro obbligazioni. Le parti contraenti convengono inoltre che in caso di modifiche alle misure, che sono pubblicamente dichiarate non applicabili (in particolare le cosiddette misure di quarantena o altre misure restrittive per i viaggi), esse saranno considerate causa di forza maggiore.
- XI. Risoluzione di controversie**
1. I rapporti contrattuali di cui al presente contratto sono disciplinati dalla legge ceca. Tutti i fatti non regolamentati dal contratto o da queste CCP sono disciplinati in particolare dal codice civile.
2. Ogni controversia nascente o comunque correlata con il contratto stipulato tra il venditore e l'acquirente, e altre eventuali controversie tra il venditore e l'acquirente, se entrambi risiedono nel territorio della Repubblica ceca, sarà affidata al Tribunale provinciale/regionale territorialmente competente di Ostrava, se le norme vigenti consentono questa scelta di competenza territoriale.
- XII. Disposizioni finali**
1. Se il contratto o queste CCG non prevedono diversamente per disposizioni, condizioni o termini contrattuali specifici, qualsiasi modifica del contratto e delle sue condizioni può avvenire esclusivamente tramite un'appendice datata e codificata scritta, che deve essere firmata da persone autorizzate ad agire per conto delle parti contraenti.
 2. Le disposizioni di questo articolo delle CCG non pregiudicano il diritto del venditore di modificare ad-hoc le condizioni contrattuali (e.g. luogo di consegna, piccole modifiche tecniche dei prodotti ecc.), su richiesta dell'acquirente, anche senza l'appendice al contratto di cui sopra. Questa richiesta dell'acquirente può avvenire ad esempio per e-mail, fax ecc.
 3. Le singole disposizioni del contratto e di queste CCG sono reciprocamente indipendenti. Qualora una delle disposizioni del contratto o di queste CCG sia o divenga inaccettabile, inefficace o inesigibile in base alla legge applicabile, ciò non pregiudica la validità e l'esigibilità delle restanti disposizioni del contratto o di queste CCG. In tal caso, le parti si impegnano a sostituire tutte le disposizioni inaccettabili, inefficaci e inesigibili del contratto e di queste CCG con disposizioni e condizioni accettabili, valide ed eseguibili, e il cui significato e scopo si avvicinano alle disposizioni originali inaccettabili, invalide o inesigibili.
 4. Ai sensi delle disposizioni dell'art. 1765 comma 2 del codice civile, l'acquirente assume i rischi relativi alle sopravvenienze, che comportino un grave squilibrio tra i diritti e doveri delle parti, qualora nessuna delle parti contraenti abbia potuto prevedere o influenzare questa sopravvenienza, non danno il diritto all'acquirente di richiedere la modifica del contratto.
 5. Le singole versioni di queste CCP sono pubblicate sulle pagine web del venditore, con l'indicazione della versione e della data di pubblicazione. Un riferimento alla versione aggiornata e pubblicata delle CCG si considera sufficiente, comprensibile e certo per poter applicare questa versione aggiornata delle CCG al rapporto contrattuale in oggetto.
 6. Il venditore è autorizzato a modificare le CCG in qualsiasi momento tramite le sue pagine web. Ai nuovi contratti stipulati si applica la versione vigente delle CCG. La nuova versione delle CCG si applicherà ai contratti già stipulati, se entrambe le parti contraenti esprimono il loro consenso in forma scritta.
 7. Questa versione di CCG entra in vigore il 1/12/2020.